"Peculiarità e differenze del procedimento penale di cui al D.Lgs. 274/2000 rispetto al modello ordinario. Aggiornamenti alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore e delle interpretazioni proposte dalla giurisprudenza"

I. Introduzione.

A distanza di quasi dieci anni dall'introduzione della competenza penale del giudice di pace, compiuta dal D.lgs. 274/2000, pare opportuno un aggiornamento dell'esame del peculiare sistema di norme ivi previsto, alla luce della legislazione sopravvenuta e della giurisprudenza formatasi in questo arco temporale.

Nella giurisprudenza costituzionale è ripetuta l'affermazione secondo cui il procedimento penale davanti al giudice di pace configura *un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale*, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (da ultimo Corte cost. 426/2008 e Corte cost. 32/2010).

Come è noto, le principali caratteristiche innovative del nuovo sistema rispetto al modello ordinario sono:

- la mitezza delle sanzioni:

la nuova disciplina, che valorizza la conciliazione tra le parti, introduce un sistema sanzionatorio che esclude il ricorso alla pena detentiva (carceraria) privilegiando la *pena pecuniaria*, prevede la *non menzione delle iscrizioni* nei certificati rilasciati a richiesta del privato e l'eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale dopo un periodo di tempo non lunghissimo, con ciò evitando il perpetuarsi del c.d. "stigma della condanna";

La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi sul rilievo delle novità sanzionatorie in rapporto all'art. 2 c.p.: i risultati di tale attività saranno esaminati successivamente, nella parte finale, dedicata alle disposizioni transitorie del d.Lqs. 274/2000.

- l'effettività delle sanzioni:

il decreto legislativo esclude l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale alla pena irrogata dal giudice di pace e dell'istituto della sostituzione della pena detentiva ai reati di competenza del giudice medesimo e ciò ai fini della valorizzazione del giudice in questione quale conciliatore delle parti;

In giurisprudenza è stato affermato che quando il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato - in virtù della prorogatio iurisditionis - dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 63 al Titolo II del d.lgs. 274/2000, la previsione ostativa di cui all'art. 60 d.lgs. cit. (Cassazione penale, sez. IV, 28 marzo 2003, n. 25201). Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia.

In tema di patteggiamento, è stato inoltre affermato una volta individuato il trattamento sanzionatorio da irrogare, in applicazione della più favorevole disciplina di cui al d.lgs. 274/2000, non è consentita la sospensione condizionale della pena, anche se essa risulta inclusa nell'accordo perfezionatosi tra le parti, atteso che il predetto beneficio è esplicitamente escluso dall'art. 60 (Cassazione penale, sez. V, 3 febbraio 2003, n. 37132).

- la tutela delle persone offese:

la nuova disciplina prevede che per i reati perseguibile a querela il processo possa essere avviato dalla persona offesa con la presentazione del *ricorso immediato*, che per i casi di *particolare tenuità del fatto* il processo possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere se la persona offesa non vi si opponga, che per i reati cagionanti danni il processo possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere se la persona offesa sia risarcita mediante *riparazione del danno* o mediante eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell'udienza di comparizione;

Sugli istituti di definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese: anche i risultati di tale attività saranno esaminati più avanti, nel corso dell'esame dei singoli istituti.

II. Principi generali.

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice, in quanto applicabili.

Peraltro non si applicano alcuni istituti propri del c.p.p. (art. 2 comma 1), cioè:

- le **misure cautelari personali**, l'arresto e il fermo, perché il procedimento penale davanti al giudice di pace esclude *sanzioni detentive* e quindi sarebbe incoerente col sistema la previsione di misure cautelari o di provvedimenti provvisori privativi della libertà personale;

A proposito dell'arresto, Cassazione Sez. V, 22 settembre 2006 n. 35368 ha chiarito che in caso di flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi la previsione dell'arresto, sancita dall'art. 381, comma 2, lett. f), c.p.p. quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il d.lgs. 274/2000 che ha attribuito tale reato alla cognizione del giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all'art. 2, che nel relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all'art. 19, tra i poteri di tale giudice, quello di procedere alla convalida dell'arresto. In precedenza Cassazione Sez. IV, 26 settembre 2002, aveva chiarito che in caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria non può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in quanto la previsione dell'arresto, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strad., deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'attribuzione di tale reato alla cognizione del giudice di pace.

Cassazione Sez. IV, 22 ottobre 2002, ha poi precisato che in caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strad., ma solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato dal tribunale, per effetto della connessione ex art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 274/2000, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nella specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189, comma 6, era connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, di competenza del tribunale in composizione monocratica).

- l'**incidente probatorio** e la proroga delle indagini preliminari, perché il procedimento penale davanti al giudice di pace è caratterizzato da *istituti propri* (l'assunzione di prove non rinviabili di cui all'art. 18 e la prosecuzione delle indagini preliminari di cui all'art. 16);
- l'**udienza preliminare**, perché il procedimento penale davanti al giudice di pace è improntato a *semplificazione* (incompatibile con la previsione di un'udienza preliminare);
- i **riti alternativi**, perché il procedimento penale davanti al giudice di pace è caratterizzato dalla conciliazione delle parti (incompatibile con taluni riti alternativi, come il procedimento per decreto), dalla tutela della persona offesa (incompatibile con altri riti alternativi, come il patteggiamento) e soprattutto dalla peculiarità dei meccanismi di definizione del procedimento penale (per tenuità del fatto o per condotte riparatorie, ferma restando l'applicabilità dell'oblazione).

Sugli istituti di definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese: come già detto, i risultati di tale attività saranno però esaminati più avanti, nel corso dell'esame dei singoli istituti.

Altri istituti subiscono limitazioni notevoli rispetto alla disciplina ordinaria, come nel caso della **competenza determinata dalla connessione** perchè i casi di connessione di procedimenti davanti al giudice di pace contemplati dall'art. 7 d.lgs. 274/2000 sono solo i seguenti: a) quando il reato per cui si procede è stato commesso da *più persone in concorso o cooperazione* fra loro; b) se una persona è imputata di *più reati commessi con una sola azione od omissione*. Così in giurisprudenza è stato evidenziato che sussiste connessione di procedimenti solo quando i reati siano stati commessi con una sola azione od omissione, cioè in *concorso formale eterogeneo* (art. 81 comma 1 c.p.), mentre qualora le due fattispecie di reato siano state compiute con azioni giuridicamente diverse e distinte, sebbene in *esecuzione del medesimo disegno criminoso* (art. 81 comma 2 c.p.), non operando alcuna connessione, nemmeno opera l'attrazione del procedimento nella competenza del giudice superiore (Tribunale di Milano, 15 giugno 2005 in *Foro ambrosiano* 2005, 2, 168).

Similmente, è stato evidenziato che la connessione di procedimenti non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in *danno reciproco* (Cassazione Sez. I, sent. 18 maggio 2005 n. 21357; Sez. I, 11 luglio 2003 in *C.E.D. Cass.* n. 226118).

III. Indagini preliminari.

1. Attività della polizia giudiziaria.

Diversamente a quanto accade nel procedimento penale disciplinato dal c.p.p., la polizia giudiziaria svolge di *propria iniziativa* tutte le indagini preliminari necessarie per ricostruire il fatto e per individuare il colpevole, non limitandosi, perciò, al compimento di propria iniziativa dei soli atti iniziali e urgenti (art. 11 comma 1 prima parte). Peraltro la polizia giudiziaria deve chiedere l'autorizzazione del pubblico ministero per compiere gli *atti c.d. garantiti*, ovvero gli accertamenti tecnici irripetibili, gli interrogatori e i confronti relativi all'indagato, le perquisizioni e i sequestri che la polizia giudiziaria non può effettuare di propria iniziativa (art. 13).

I. La giurisprudenza ha avuto occasione di interessarsi dell'attività di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, ed in particolare dell'attività di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica del conducente di veicolo, inizialmente di competenza del giudice di pace.

Dopo aver affermato che il verbale contenente gli esiti del cosiddetto *alcooltest* è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma 1 c.p.p. e l'omesso deposito è sanzionato da nullità relativa (Cassazione Sez. V, 22/5/96 n. 5276), la giurisprudenza è cambiato indirizzo sul rilievo che si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso (cfr. Cassazione Sez. IV 17 dicembre 2003 n. 18610; 22 aprile 2004 n. 31333). Ciò però comporta che assume rilievo il fatto che la polizia giudiziaria proceda all'effettuazione del succitato atto urgente e violi l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (cfr. Cassazione Sez. IV, 6 maggio 2003 n. 2677), nel qual caso si ha nullità dell'atto (Tribunale di Sanremo, sent. 8/6/2005 n. 225/05).

II. La giurisprudenza si è anche interessata dell'obbligo di informazione sul diritto di difesa, affermando però che l'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini previsto dall'art. 369 bis c.p.p. sorge con il compimento del primo atto "del pubblico ministero", cui il difensore ha il diritto di assistere, e non anche degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla "polizia giudiziaria", talchè detta norma non è applicabile dinanzi al giudice di pace, attese le caratteristiche proprie di questo procedimento (Cassazione Sez. V, 24 ottobre 2005 n. 1162).

2. Chiusura delle indagini preliminari.

Le indagini preliminari devono essere chiuse nel termine di *quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reat*o (art. 16 comma 1) in pendenza del quale il pubblico ministero può integrare le indagini medesime, salvo che in casi di *particolare complessità* – requisito più rigoroso rispetto alla "giusta causa" prevista dall'art. 406 c.p.p. – lo stesso pubblico ministero ne disponga, con provvedimento motivato, la *prosecuzione per un periodo non superiore a due mesi* e sempre che il giudice di pace, cui il detto provvedimento è comunicato, non condivida le ragioni del provvedimento dichiarando la chiusura delle indagini preliminari ovvero riducendo il termine (art. 16 comma 2). Come già avviene nel procedimento penale disciplinato dal c.p.p. gli atti delle indagini preliminari compiuti dopo la scadenza del termine sono colpiti dalla grave sanzione dell'*inutilizzabilità* (art. 16 comma 3).

Con la chiusura delle indagini preliminari ha luogo la decisione del pubblico ministero sulla notizia di reato: se la notizia di reato è ritenuta fondata, si ha la formulazione dell'imputazione e la citazione dell'imputato; se invece la notizia di reato è ritenuta infondata o in caso di improcedibilità dell'azione, di estinzione del reato, di non previsione del fatto come reato, di inidoneità delle indagini a sostenere l'accusa in giudizio, di particolare tenuità del fatto (salvo il caso in cui la persona offesa sia interessata alla prosecuzione del procedimento) o di commissione del fatto da parte di ignoti, si ha la richiesta di archiviazione al giudice.

Della chiusura delle indagini preliminari non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.: tale esclusione è ritenuta legittima in quanto soluzione "in armonia con l'esigenza di semplificazione affermata dalla delega" (così Bricchetti, *Indagini preliminari: la polizia torna protagonista*, in *Guida al diritto* n. 38/2000, p. 100, che comunque fa presente che anche ove l'avviso fosse prescritto la sua eventuale omissione non sarebbe sanzionata da nullità della citazione a giudizio "non essendo state riproposte disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 416, comma 1, e 552, comma 2, del Cpp").

In giurisprudenza si trova affermato pacificamente che nei procedimenti davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice, dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20

d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è previsto (Cassazione Sez. IV, 2 ottobre 2003 n. 45420; da ultimo Sez. IV, sent. 29 gennaio 2009 n. 5485).

La Corte costituzionale ha ritenuto che sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 comma 3 cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.lgs. 274/2000, nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. (Corte costituzionale 28 luglio 2004 n. 201). Infatti l'affermazione secondo cui, nel giudizio immediato e nel procedimento per decreto, l'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è costituzionalmente illegittima, in quanto le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, vale anche con riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, caratterizzato da forme particolarmente snelle, connotato, nella fase precedente al dibattimento, dal ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, e costituendo l'udienza di comparizione la sede idonea per promuovere la conciliazione e per verificare la praticabilità di altre possibili alternative al giudizio, mentre deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 111 comma 3 cost., giacché nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del p.m. e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, e l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini snaturerebbe la struttura del medesimo procedimento, introducendo una procedura incidentale incompatibile con i caratteri di particolare snellezza e rapidità del rito e una garanzia incongrua con le finalità di questa particolare forma di giurisdizione penale.

3. Archiviazione.

In caso di ritenuta infondatezza della notizia di reato ovvero negli altri casi testè elencati, il pubblico ministero presenta al giudice di pace *richiesta di archiviazione*, trasmettendo il fascicolo (art. 17 comma 1), e la notifica alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, avvisandola che può esaminare il fascicolo e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini entro 10 giorni dalla notificazione (art. 17 comma 2 prima parte).

In caso di non condivisione della richiesta di archiviazione, la persona offesa propone nel termine suddetto *opposizione* alla richiesta di archiviazione, indicando, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie (art. 17 comma 2 seconda parte).

E' stato confermato che, attesa la sua natura processuale, al termine di dieci giorni per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione si applica la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (Cassazione Sez. V, 22 aprile 2005 n. 40259).

In caso di non condivisione della richiesta di archiviazione e, al contrario, di condivisione dell'opposizione, il giudice di pace ("circondariale", come si è visto) rigetta la richiesta di archiviazione, indicando le *ulteriori indagini necessarie* ovvero disponendo la *formulazione dell'imputazione* entro 10 giorni da parte del pubblico ministero. Altrimenti dispone l'archiviazione.

In giurisprudenza è dato leggere che la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del p.m., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione ma è necessario che il giudice di pace dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cassazione sez. IV, 21 aprile 2004 n. 32130; cfr. Sez. IV, 12 ottobre 2005, in *C.E.D. Cass.* n. 232823; Sez. V, 3 ottobre 2003, *ivi* n.

227634; Sez. V, 9 marzo 2005, *ivi* n. 231895; Sez. V, 23 novembre 2005, *ivi* n. 233224), a pena di nullità del decreto di archiviazione (cfr. Cassazione sez. V, 6 novembre 2008 n. 43754; sez. V, 2 marzo 2006 n. 12623; sez. V 19 settembre 2005 n. 40276). Inoltre, anche nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace, l'omesso avviso della richiesta d'archiviazione del p.m. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p., del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione (cfr. Cassazione sez. V, 6 novembre 2008 n. 43754).

4. Esercizio dell'azione penale.

In caso di ritenuta fondatezza della notizia di reato, il pubblico ministero formula l'imputazione e dà corso alla citazione dell'imputato. Dall'estate 2005, e precisamente in seguito al D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, la citazione è atto che proviene dal pubblico ministero e non più dalla polizia giudiziaria, come era invece in precedenza: così, ora la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullità dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.

In una recente pronuncia della cassazione è stato ritenuta la validità della citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica (Cassazione Sez. V, sent. 17 luglio 2009 n. 35882). Con la citazione a giudizio il pubblico ministero convoca l'imputato davanti al giudice di pace. Tale atto deve contenere, fra l'altro (art. 20 comma 2):

a) l'indicazione delle generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;

In proposito è stato affermato dalla corte di cassazione (Sez. IV, 2 luglio 2004 n. 36794) che non è causa di nullità dell'atto di citazione e degli atti ad esso conseguenti *l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato*, qualora l'atto abbia raggiunto i suoi effetti e l'imputato ne abbia avuto conoscenza (nella specie, l'imputato, cui era stata attribuita erroneamente una diversa data di nascita, di provvedere tempestivamente alla nomina del difensore di fiducia).

b) l'imputazione;

In proposito è stato ritenuto che, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, *la mancata individuazione degli articoli di legge violati* è irrilevante e non determina nullità dell'atto di citazione, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Cassazione Sez. V, 9 novembre 2005 n. 44707).

c) l'indicazione delle fonti di prova di cui è chiesta l'ammissione, perché se l'indicazione manca o è insufficiente la citazione è nulla; nonchè l'indicazione delle circostanze su cui verte l'esame di testi e consulenti, perché se l'indicazione manca la richiesta di prova è inammissibile (soluzione preferibile a quella, più drastica, per la quale sarebbe la stessa citazione ad essere inammissibile).

Sul punto è stato affermato che nel procedimento davanti al giudice di pace *la mancata indicazione delle circostanze su cui verte l'esame di testi e consulenti* determina solo la inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non già la nullità del decreto di citazione, dovendosi questa riconoscere, secondo una corretta interpretazione dell'art. 20 comma 6 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui esso richiama il comma 2, lett. c), dello stesso articolo, solo nel caso in cui nel decreto faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova" (Cassazione Sez. V, 24/11/2005 n. 583). Secondo altra pronuncia, la *mancata indicazione dei testi e delle circostanze dell'esame* nel decreto di citazione a giudizio non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma 2 lett. c) d.lgs. 274/2000, si limita a richiedere l'indicazione delle "fonti di prova", che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza (Cassazione Sez. IV, 8 giugno 2004 n. 37617).

Secondo altro orientamento *l'omessa indicazione delle fonti di prova* nell'atto di citazione determina una nullità relativa che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione Sez. II, 13/1/2009 n. 15939) ma solo

secondo la disciplina dettata dagli artt. 181 e 182 c.p.p. e soggetta alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p. (Cassazione Sez. V, 24 ottobre 2005 n. 45333).

Quanto, più specificamente, alla *mancata indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame*, è stato affermato che "la previsione di cui all'art. 20 d.lgs. 274/2000 - disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468 comma 2 c.p.p., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso, come nella specie, in cui tale diversità non sussista" Cassazione Sez. V, 29 novembre 2005 n. 46868); in conformità con questa pronuncia è stato ritenuto che "la violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l'inutilizzabilità della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo d'imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato" (Cassazione Sez. IV, sent. 10 maggio 2007 n. 25523). In precedenza era stato affermato che non è azionabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) d.lgs 274/2000 qualora, ancorché nell'atto di citazione a giudizio manchi *l'indicazione dei capitoli di prova*, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'atto di citazione (Cassazione Sez. V, 17 maggio 2006 n. 19393).

Nei medesimi casi Cassazione Sez. V, 5 ottobre 2005, Grispo, ha ribadito che la violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale comporta l'inutilizzabilità di tale fonte di prova.

d) l'avviso che l'imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in caso di mancata nomina sarà assistito da un difensore d'ufficio, perché se l'avviso manca o è insufficiente la citazione è nulla.

E' stato ritenuto nullo l'atto di citazione a giudizio che, pur contenendo l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, non contenga altresì l'avviso che in mancanza lo stesso sarà assistito da un difensore d'ufficio (Giudice di pace di Sanremo, ord. 18 febbraio 2004).

e) l'avviso che l'imputato e il suo difensore ha la facoltà di prendere visione e estrarre copia del fascicolo delle indagini preliminari e che tale fascicolo si trova depositato presso la segreteria del pubblico ministero.

Nulla occorre dire nel decreto di citazione a giudizio, invece, in ordine alle facoltà di definizione anticipata del procedimento.

Per la Corte costituzionale l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione - udienza nella quale l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o di ufficio, e che rappresenta la sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli art. 162 e 162 bis c.p. - prima dell'apertura del dibattimento, mentre il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e non risultano addotti profili nuovi o diversi da quelli già valutati (Corte costituzionale, 29 gennaio 2004 n. 57).

Per la stessa Corte, inoltre, sono manifestamente inammissibili le q.l.c. degli art. 20 e 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedono che l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto del fatto che "l'imputato è obbligatoriamente assistito «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del

procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)», e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative»" (Corte costituzionale, 4 luglio 2003 n. 231).

5. Ricorso immediato della persona offesa.

Si tratta dell'alternativa procedimentale all'atto di citazione a giudizio: è cioè l'atto con cui la persona offesa chiede la convocazione dell'accusato davanti al giudice di pace in relazione a tutti i reati perseguibili a querela devoluti alla competenza del giudice di pace (e non già solo per "taluni reati perseguibili a querela", come pure prevedeva la legge delega che peraltro non prevedeva alcun criterio di selezione dei reati) nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto reato (a pena di inammissibilità: art. 24 lettera a): a tale iniziativa, peraltro, deve seguire la presa di posizione del pubblico ministero e quella del giudice di pace, ciò che esclude che la persona offesa disponga di un potere di imputazione diretta dell'accusato, soluzione che, in assenza di un qualche filtro, sarebbe apparsa rischiosa per il pericolo di iniziative totalmente infondate o puramente strumentali (così la relazione governativa); peraltro è stato osservato che l'attribuzione di un siffatto potere alla persona offesa, sebbene inopportuna, non sarebbe stata in contrasto con la costituzione in quanto l'art. 112 Cost. assegnerebbe al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale in modo non esclusivo (v. la relazione governativa che richiama la sentenza 26/7/1979 n. 84 della Corte costituzionale).

La giurisprudenza si è espressa in senso nettamente contrario ad ogni soluzione che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero. Così è stato affermato che "nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il p.m., nel termine di cui all'art. 25, abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto "inerte" omettendo di presentare le proprie richieste), il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti, indicati nel successivo art. 26, diversi dalla convocazione delle parti (art. 27 dello stesso d.lgs.): ciò significa che potrà e dovrà limitarsi a rimettere gli atti al p.m., il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (esercizio dell'azione penale o archiviazione), mentre non gli sarà consentito imporre una "imputazione coatta" analoga a quella fissata dall'art. 409, comma 5, c.p.p., la quale determinerebbe una variante della procedura che è incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie" (Cassazione Sez. IV, 6 novembre 2008 n. 47030; Sez. V, 22 marzo 2005 n. 36636).

Il ricorso immediato deve contenere, fra l'altro (art. 21):

a) le generalità dell'accusato, perché se lo stesso non è indicato il ricorso è inammissibile;

In proposito si segnala che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 comma 2 d.lgs. 274/2000, censurato in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., in quanto prevede che il ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace deve contenere le generalità della persona citata a giudizio. La questione è stata sollevata sulla base del presupposto, giudicato erroneo, che alla persona offesa sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati identificativi dell'imputato, mentre, a norma dell'art. 12 comma 1 lett. h) l. 675/1996, tra i casi nei quali non occorre il consenso dell'interessato sono incluse le situazioni in cui il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nè è ravvisabile alcuna violazione del diritto di azione e difesa in relazione all'onere di acquisire i dati che consentono la sicura individuazione della persona citata, potendo la persona offesa comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela (Corte costituzionale, 2 marzo 2004, n. 83). In ogni caso è stato affermato che non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 274/2000 se il ricorso immediato presentato al giudice di

pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto *ad incertam personam* (Cassazione Sez. V, 11 aprile 2003 n. 21714).

b) la sottoscrizione da parte della persona offesa autenticata dal difensore e la sottoscrizione del difensore, perché se la sottoscrizione manca il ricorso è inammissibile.

È stato ritenuto inammissibile il ricorso immediato al giudice di pace in sede penale sottoscritto dalla persona offesa, ma non dal difensore (come richiesto dal n. 3 dell'art. 21 d.lgs. 274/2000), il quale si sia limitato ad autenticarne la firma (Giudice di pace di Milano, 7 maggio 2003). Di segno contrario pare la giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui "è illegittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato per carenza di sottoscrizione da parte del difensore, qualora quest'ultimo abbia apposto un'unica sottoscrizione nella duplice veste di co-ricorrente e di autenticatore, avendo la persona offesa proposto il ricorso immediato ed essendosi costituita parte civile con un unico atto comprensivo della nomina del difensore e del procuratore speciale per la costituzione di parte civile, posto che, in tal caso, deve ritenersi integrato il requisito della sottoscrizione quale richiesto dall'art. 21 d.lgs. 274/2000, avuto anche riquardo alla speciale struttura del ricorso che non attribuisce alla sottoscrizione esclusivi fini di autentica della firma dell'assistito" (Cassazione Sez. V, 23 maggio 2006 n. 22505). Inoltre, la corte di cassazione ha ammesso anche il ricorso sottoscritto dalla persona offesa senza autentica del difensore: infatti, "la mancata autenticazione, da parte del difensore - che abbia, comunque, apposto la propria firma accanto a quella dell'assistito - della sottoscrizione del ricorso immediato apposta dalla persona offesa, non determina la nullità del ricorso ma costituisce una mera irregolarità" (Sez. V, 10 febbraio 2006 n. 11588). Invece è stato ritenuto inammissibile il ricorso immediato sottoscritto dal solo difensore, essendosi la persona offesa limitata ad apporre la propria firma a margine della prima pagina di tale atto in calce al conferimento dell'incarico difensivo, in quanto tale firma, riferibile solo al conferito incarico, non può valere ad integrare il requisito della sottoscrizione del ricorso immediato (Cassazione Sez. V, 27/9/2005 n. 38671).

Gli sviluppi successivi al deposito del ricorso immediato sono i seguenti (art. 25, 26, 27 e 28):

- la richiesta del pubblico ministero, che è l'atto con cui lo stesso:
- 1. esprime un parere contrario alla citazione dell'accusato per manifesta infondatezza della notizia di reato o per inammissibilità del ricorso immediato o per incompetenza del giudice di pace nel qual caso si ha richiesta di trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero salvo il caso di mera incompetenza per territorio del giudice di pace, allorchè la restituzione degli atti ha luogo a favore del ricorrente –; ovvero:
- 2. esercita l'azione penale contro l'accusato stante l'insussistenza dei vizi suindicati nel qual caso si ha la formulazione dell'imputazione con la conferma o la modifica dell'addebito contenuto nel ricorso immediato –; ciò entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso immediato (termine ordinatorio: v. relazione governativa);
- il provvedimento del giudice di pace, che è l'atto con cui il giudice di pace:
- 1. ritiene manifestamente infondato o inammissibile il ricorso immediato ovvero incompetente per materia se medesimo nel qual caso di ha trasmissione degli atti al pubblico ministero per le ulteriori iniziative del caso ovvero ritiene incompetente per territorio se medesimo nel qual caso si ha restituzione degli atti al ricorrente per la reiterazione del ricorso davanti al giudice di pace competente per territorio nel termine di 20 giorni dalla notificazione del provvedimento del giudice a cura della cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso –;

Nel caso in cui il giudice di pace abbia disposto la trasmissione del ricorso immediato al pubblico ministero per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 26 comma 2 d. lgs. 274/2000, la successiva richiesta di archiviazione del pubblico

ministero deve sempre essere notificata alla persona offesa, a pena di nullità del decreto di archiviazione, anche qualora essa p.o. non abbia dichiarato di volerne essere informata (Cassazione Sez. V, 12 luglio 2004 n. 30327, in *C.E.D. Cass.* 229124; cfr. Cassazione Sez. V, 26 maggio 2009 n. 24605).

È ritenuto *inoppugnabile*, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza con cui il giudice di pace, rilevato che il ricorso immediato è stato presentato per un reato che appartiene alla competenza per materia di altro giudice, dispone, ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. 274/2000, la trasmissione degli atti al p.m., non prevedendo la legge, in questo caso, alcuna forma di gravame (Cassazione Sezioni Unite, 26 giugno 2008 n. 36717; cfr. Cassazione n. 41212 del 2007, Cassazione n. 30960 del 2007, Cassazione n. 2578 del 2006, Cassazione Sez. IV, 10 giugno 2004 n. 34144; contra, prima della pronuncia delle Sezioni unite, Cassazione Sez. V, 10 maggio 2005 n. 22389, Cassazione Sez. V, 10 maggio 2005 n. 19370, Cassazione Sez. V, 11 aprile 2003 n. 21714).

2. non ritiene sussistenti i vizi predetti

– nel qual caso si ha *convocazione delle parti* in udienza davanti a sé –; ciò entro 20 giorni dal deposito del ricorso immediato (termine ordinatorio), tenendo presente comunque che il giudice di pace emette il provvedimento di cui sopra dopo la presentazione delle richieste del pubblico ministero o, se tali richieste non pervengono, solo dopo lo spirare del termine di 10 giorni di cui al punto precedente (art. 26 comma 1).

6. Presentazione immediata.

Si tratta della novità procedimentale introdotta dalla L. 94/2009: ha così preso corpo uno speciale rito ad iniziativa della polizia giudiziaria che prende il nome di "giudizio a presentazione immediata" nella sua forma ordinaria, disciplinata dall'art. 20 bis D.Lgs. 274/2000, e di "giudizio a citazione contestuale" nella sua variante straordinaria, disciplinata dall'art. 20 ter.

- Il giudizio a presentazione immediata è previsto per i reati procedibili d'ufficio (come il neonato art. 10 bis D.Lgs. 286/98) ove sussista flagranza del reato o prova evidente.

Il concetto di *flagranza* del reato è certamente tratto e disciplinato dall'art. 282 c.p.p. Quello di *prova evidente*, invece, impone uno sforzo interpretativo nel senso del richiamo della giurisprudenza formatasi sull'art. 453 c.p.p. in materia di giudizio immediato: così, per "prova evidente" deve ritenersi "non già la prova evidente della responsabilità dell'imputato ma (...) la prova evidente della fondatezza dell'accusa per la presenza di una base di discussione non controversa, pur se astrattamente controvertibile" (Brichetti-Pistorelli, *Presentazione immediata davanti al giudice di pace*, in *Guida al diritto 2009*, n. 34, 33, che richiama Cassazione Sez. III, 7 dicembre 2007, rv 239582).

- Il giudizio a citazione contestuale è previsto nelle ipotesi contemplate dall'art. 20 bis per i casi di urgenza o relativi a imputati sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Quanto ai casi di urgenza l'art. 20 ter fa riferimento a "gravi e comprovate ragioni di urgenza", tali da non consentire di attendere i tempi più lunghi del giudizio a presentazione immediata. I casi di sottoposizione a misure restrittive della libertà personale concernono non solo le misure privative ma anche quelle limitative della libertà personale, tra le quali sembra rientrare il trattenimento in un centro di identificazione e espulsione: infatti, la giurisprudenza costituzionale, in particolare con le sentenze n. 105/2001 e 222/2004, ha affermato che il trattenimento in centro di permanenza temporanea e di assistenza (ora c.i.e.) è misura che investe la libertà personale. In entrambi i casi, ovviamente, è necessario che il giudizio attenga a reati perseguibili d'ufficio ove sussista flagranza o prova evidente, come evidenzia la clausola "nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1" (v. Brichetti-Pistorelli, *Presentazione immediata davanti al giudice di pace*, in *Guida al diritto 2009*, n. 34, 33).

I.I. La richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata, presentata dalla polizia giudiziaria presso la cancelleria del pubblico ministero, deve contenere (art. 20 bis comma 2):

- a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
- b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
- c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchè le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
- e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
- I.II. Lo sviluppo successivo al deposito della richiesta è il *provvedimento del pubblico ministero*, con cui lo stesso:
- 1. esprime un parere contrario alla citazione dell'accusato per manifesta infondatezza della notizia di reato o per insussistenza dei presupposti per la presentazione immediata o per incompetenza del giudice di pace; ovvero:
- 2. esercita l'azione penale contro l'accusato stante l'insussistenza dei vizi suindicati nel qual caso si ha la autorizzazione alla presentazione immediata nei quindici giorni successivi, con indicazione della data e dell'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo –; l'autorizzazione, che è fatta notificare senza ritardo unitamente a copia della richiesta della polizia giudiziaria, deve contenere:
- a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
- b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
- c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Non sono previsti termini di comparizione.
- II.I. La richiesta di citazione contestuale per l'udienza, presentata dalla polizia giudiziaria presso la cancelleria del pubblico ministero, deve avere quanto al resto lo stesso contenuto della richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata (ciò che indurrebbe a ritenere la formulazione della disposizione del comma 1 dell'art. 20 ter, secondo cui "la polizia giudiziaria formula *altresì* richiesta di citazione contestuale per l'udienza", e soprattutto l'espressa previsione dell' autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, indicata dal comma 2 dell'art. 20 ter).
- II.II. Lo sviluppo successivo al deposito della richiesta è il *provvedimento del pubblico ministero*, con cui lo stesso:
- 1. esprime un parere contrario alla citazione dell'accusato per manifesta infondatezza della notizia di reato o per insussistenza dei presupposti per la presentazione immediata o per incompetenza del giudice di pace; ovvero:
- 2. esercita l'azione penale contro l'accusato stante l'insussistenza dei vizi suindicati nel qual caso si ha citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione alla presentazione immediata, con rinvio dell'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace: la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza; se invece l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia

giudiziaria notifica immediatamente la richiesta di citazione e il provvedimento del pubblico ministero all'imputato e al difensore –.

Anche in tal caso non sono previsti termini di comparizione.

IV. Dibattimento.

1. Attività predibattimentale.

Prima dell'udienza di comparizione ha luogo la seguente attività:

- il deposito dell'atto di citazione con le notifiche, che avviene presso la cancelleria del giudice di pace sette giorni prima dell'udienza da parte del pubblico ministero in caso di citazione a giudizio e da parte del ricorrente in caso di ricorso immediato della persona offesa (art. 29 comma 1) e che, fra l'altro, consente al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di designare il giudice per la eventuale riunione (art. 1 reg. esec.);

In proposito è stato affermato che la inosservanza del termine di sette giorni previsto per il deposito in cancelleria, da parte del p.m., dell'atto di citazione con le relative notifiche non dà luogo a nullità o decadenze, trattandosi di termine ordinatorio non diretto a tutelare le garanzie di difesa dell'imputato (Cassazione Sez. IV, 6 aprile 2006 n. 17027).

- il deposito della *lista dei testi e dei consulenti*, che avviene presso la cancelleria del giudice di pace sette giorni prima dell'udienza da parte dell'imputato e delle altre parti convocate (art. 29 comma 2) e che consente alla loro controparte di attivarsi per esercitare il diritto alla prova contraria.

2. Attività preliminare.

Prima dell'apertura del dibattimento ha luogo, fra l'altro, la seguente attività:

- la *rinnovazione dell'atto di citazione*, che avviene da parte del giudice di pace anche d'ufficio in ogni caso in cui occorra (art. 29 comma 3, norma che, evitando regressioni processuali, prevede una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 143 att. c.p.p.);

In giurisprudenza è stato affermato che nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma 3 d.lgs. 274/2000, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al p.m. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme (Cassazione Sez. IV, 8 giugno 2004, n. 37617); invece, nel caso in cui la notificazione della citazione dell'imputato sia omessa, e non solo nulla, il giudice di pace deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero (Giudice di pace di Sanremo, 16 gennaio 2004; contra Cassazione, 16 marzo 2004 n. 31540, secondo cui "spetta al giudice di pace, una volta pervenutogli il processo con una valida citazione dell'imputato, curare che sia rinnovata o effettuata la notificazione al difensore quando la stessa sia stata eseguita invalidamente o anche quando sia mancata, ed è abnorme il provvedimento che imponga tale rinnovazione al p.m."). E' stato infine chiarito che la citazione a giudizio deve essere notificata all'imputato almeno trenta giorni prima dell'udienza anche qualora il giudice ne abbia disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 29 comma 3 (Cassazione Sez. IV 8 aprile 2004 n. 43219).

- la domanda di oblazione, che avviene da parte dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 29 comma 6) e che consiste nella c.d. oblazione comune, prevista per reati puniti con la sola pena pecuniaria e sempre ottenibile dall'imputato che ne faccia richiesta, o nella c.d. oblazione speciale, prevista per reati puniti con pena alternativa e ottenibile dall'imputato solo se il giudice di pace ritenga di ammetterlo e sempre che non

"permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" (art. 162 bis c.p.): pertanto, si ritiene che nelle contravvenzioni punite con pene alternative e dalle quali residuino conseguenze dannose o pericolose del reato l'imputato preferirà limitarsi a riparare il danno e così accedere alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, senza sobbarcarsi l'ulteriore fardello dell'oblazione che comporta il pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale (così Amato, *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, in *Guida al diritto* n. 38/2000, p. 116);

Anzitutto la giurisprudenza ha affrontato la questione se l'istituto dell'oblazione facoltativa fosse applicabile alle contravvenzioni di competenza del giudice di pace, dando risposta affermativa (Cassazione Sez. IV, 29 ottobre 2003 n. 46520 che ha evidenziato che la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274). Infatti le sanzioni della pena pecuniaria o, in alternativa, della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 274/2000 (Cassazione Sez. IV, 29 ottobre 2003 n. 46520; Cassazione penale, sez. IV, 20 giugno 2003 n. 39196). Pertanto, nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis c.p. e non l'oblazione di cui all' art. 162 in quanto trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma 1 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (Cassazione Sez. IV, 4 aprile 2004 n. 17610).

Peraltro è stato anche affermato che poichè la contravvenzione punibile con pena alternativa non è oblazionabile ai sensi dell'art. 162 bis c.p. nel caso in cui l'agente sia recidivo così come previsto dal comma 3 della disposizione citata, per l'operatività di tale preclusione sono sufficienti le risultanze del certificato del casellario giudiziale senza che occorra una formale contestazione della predetta recidiva da parte del pubblico ministero (Giudice di pace di Sanremo, 21 novembre 2003; Giudice di pace di Taggia, 10 giugno 2003 n. 18/03). A conferma di ciò è stato ritenuto che la formale contestazione della recidiva deve ritenersi indispensabile solo per la determinazione della pena ma non per altri effetti giuridici che ne possano o debbano derivare, fra i quali deve annoverarsi quello della non applicabilità della pena pecuniaria previsto, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, comma 3, d.lgs. 274/2000 (Cassazione Sez. IV, 18 gennaio 2004 n. 7236, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2004, 607).

- la declaratoria di improcedibilità del ricorso immediato (con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno all'imputato che ne faccia richiesta), che avviene da parte del giudice di pace in caso di mancata comparizione della persona offesa - salvo che l'imputato o la persona offesa non ricorrente ma querelante ed intervenuta chiedano che si proceda al giudizio - (art. 30 commi 1 e 2) e che non è chiaro se determini l'estinzione del reato (come in caso di remissione di querela).

Indurrebbe ad escludere questa eventualità la soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza nel caso della mancata ingiustificata comparizione del querelante che non vale quale remissione tacita (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 30 ottobre 2008 n. 46088; contra Cassazione Sez. V, sent. 27 agosto 2001 n. 31963). Nel senso dell'irrilevanza della mancata comparizione del ricorrente ai fini dell'estinzione del reato sembra una recente pronuncia della Cassazione che ha ritenuto "abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza come prescritto dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa" (Cassazione Sez. V, sent. 18 dicembre 2009 n. 2966). Peraltro un primo orientamento giurisprudenziale ravvisava in tale condotta un fatto incompatibile con la volontà di ottenere la punizione dell'imputato

- in modo particolare in un contesto giudiziario locale che, per prassi consolidata e condivisa da tutti i soggetti processuali attribuisce a tale condotta l'anzidetto inequivocabile significato e dunque integra un'ipotesi di remissione tacita di querela, anche al di fuori delle ipotesi legalmente tipizzate di cui agli art. 28 e 30 d.lgs. 274/2000 (Tribunale di Fermo, 17 dicembre 2003). E' stato poi affermato che l'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 d.lgs. 274/2000 è un provvedimento suscettibile di impugnazione perchè è assimilabile a una sentenza non avendo una funzione meramente ordinatoria del procedimento ma assumendo carattere decisorio, potendo contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni, essendo suscettibile di acquisire forza di giudicato, e ponendo definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (Cassazione Sez. V, 17 febbraio 2005 n. 10156).
- il tentativo di conciliazione tra le parti (con inutilizzabilità, ai fini della deliberazione, delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione), che avviene da parte del giudice di pace in caso di reato perseguibile a querela salvo che il giudice rinvii l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, si avvalga anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (art. 30 comma 4) e che, se riesce, porta alla redazione di un verbale di conciliazione attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato e la relativa accettazione.

In ordine all'obbligo del tentativo di conciliazione, è stato precisato che "la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la materiale possibilità del suo esperimento, e quindi implica la presenza dell'imputato e del querelante" (Cassazione Sez. I, sent. 29 marzo 2007 n. 22723). Più in generale, è stato affermato che "la previsione di cui all'art. 29 comma 4 d.lgs. 274/2000 - per la quale "il giudice (...) promuove la conciliazione tra le parti" - non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, in tanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile", talchè, "qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira" (Cassazione Sez. V, sent. 6 dicembre 2004 n. 4002).

3. Attività dibattimentale.

Il dibattimento, cui si procede secondo l'ordine del ruolo per le udienze affisso all'ingresso dell'aula delle udienze almeno un giorno prima dell'udienza, salve le modificazioni dovute a ragioni d'urgenza o ad altro giustificato motivo (art. 15 reg. esec.), ha luogo con lo svolgimento, fra l'altro, della seguente attività:

- la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna la preclusione all'esercizio di alcune facoltà di grande importanza come la domanda di oblazione dell'imputato e come l'intervento e la dichiarazione di costituzione di parte civile della persona offesa querelante e non ricorrente immediata;

Quanto al termine per accedere all'oblazione, è stato evidenziato in giurisprudenza che la richiesta di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p. deve essere fatta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, 13 maggio 2002 n. 250/02; Giudice di pace di Taggia, 18 febbraio 2003 n. 3/03).

- l'invito alle parti ad indicare atti da inserire nel fascicolo del dibattimento e ad accordarsi sull'inserimento di ulteriori atti nel fascicolo del dibattimento (ivi compresi i documenti allegati al ricorso immediato, che quindi per ciò solo non entrano nel fascicolo del dibattimento: cfr. Amato, Dibattimento snello ma senza riti alternativi, in Guida al diritto n. 38/2000, p. 117):

l'invito avviene da parte del giudice di pace nel pieno contraddittorio delle parti (art. 29 comma 7);

- l'ammissione delle prove richieste ed esclusione di quelle vietate, superflue e irrilevanti, che avviene da parte del giudice di pace in forza di poteri più penetranti rispetto al tribunale che ai sensi dell'art. 190 c.p.p. può non ammettere le prove richieste solo se le stesse sono manifestamente superflue o irrilevanti (art. 29 comma 7);

In questa fase ha luogo il contraddittorio sull'ammissibilità delle richieste istruttorie delle parti. Così, è stato precisato che l'inammissibilità dell'esame testimoniale della persona offesa non indicata nell'atto di citazione in violazione dell'art. 20 comma 2 lett. c) d.lgs. 274/2000 deve essere eccepita a pena di decadenza nella fase dell'ammissione delle prove (Giudice di pace di Milano, 15 luglio 2005 in *Foro ambrosiano* 2005, 3, 296).

- l'autorizzazione alla citazione dei testi e consulenti tecnici indicati e l'esclusione di quelli manifestamente sovrabbondanti, che avviene da parte del giudice di pace all'udienza di comparizione e non già predibattimentalmente perché occorre attendere l'esito del tentativo di conciliazione che, se riesce, rende superflua l'audizione di costoro: peraltro, laddove a seguito dell'autorizzazione alla citazione per l'udienza successiva i testi e i consulenti tecnici non siano citati, la parte che dapprima li ha indicati e che poi ne ha omesso la citazione decade dalla prova (art. 29 comma 8);

A proposito della citazione dei testi, la cui omissione comporta decadenza dalla prova (art. 29 comma 8 ultima parte), è stato osservato che la mancata comparizione del teste, che non sia riconducibile a inerzia della parte onerata della citazione, non può comportare di per sé il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza, trattandosi di provvedimento subordinato ad altri e diversi presupposti previsti dalla legge, talchè è illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace, pur avendo accertata la ritualità della notificazione della citazione dei testimoni, aveva dichiarato la parte decaduta dalla relativa prova per la mancata presentazione in udienza di tali testimoni (Cassazione Sez. IV, 26 maggio 2006 n. 26775).

Di particolare interesse è la decisione con cui la Corte regolatrice ha affermato che, ove abbia luogo una preventiva autorizzazione a citare, la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere processuale dal cui inadempimento consegua la sanzione processuale della decadenza, con l'ulteriore conseguenza che, se la parte non ha provveduto alla citazione dei testi per l'udienza di comparizione, il giudice di pace autorizza nuovamente la citazione per un'udienza successiva e solo in tale udienza, in caso di colpevole omissione, dichiara la parte decaduta dalla prova (Cassazione Sez. IV, 28 aprile 2005 n. 38669, che ha fatto discendere la suddetta massima dal rilievo che, alla luce della generale previsione di cui all'art. 468 commi 2 e 3 c.p.p., applicabili anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi ma detto provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova).

- l'assunzione delle prove orali, che avviene da parte delle parti direttamente salvo che le stesse si accordino a che l'esame di testi, consulenti, periti e parti private sia condotto dal giudice direttamente sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori (art. 32 comma 1): si è sostenuto che il presupposto costituito dall'accordo delle parti può essere anche tacito, a differenza di quello previsto davanti al giudice monocratico e costituito dalla concorde richiesta delle parti, che deve essere sempre espresso;
- l'assunzioni di nuovi mezzi di prova, che avviene da parte del giudice di pace se ciò risulta assolutamente necessario una volta che sia terminata l'acquisizione delle prove (art. 32 comma 2: v. art. 507 c.p.p.): si tratta di un potere di mera integrazione probatoria e non già di totale supplenza del giudice all'inerzia istruttoria delle parti, perché, a differenza del

procedimento ordinario, la citazione a giudizio o il ricorso immediato che siano privi dell'indicazione delle fonti di prova di cui è chiesta l'ammissione sono rispettivamente nulla e inammissibile (cfr. Amato, Dibattimento snello ma senza riti alternativi, in Guida al diritto n. 38/2000, p. 119).

In giurisprudenza, peraltro, è dato leggere che il disposto dell'art. 507 c.p.p. sarebbe applicabile anche che nel procedimento dinnanzi al giudice di pace per il rinvio contenuto nell'art. 2 d.lgs. 274/2000 alle norme del c.p.p., cosicchè il giudice, ove risulti assolutamente necessario, potrebbe disporre l'acquisizione di nuovi o non ritualmente proposti mezzi di prova (Cassazione Sez. V, 24 novembre 2005 n. 45406).

In seguito all'introduzione del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter, inseriti nel D.Lgs. 274/2000 dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato disciplinato anche lo svolgimento del giudizio in questione (art. 32 bis) ove si osservano le disposizioni dell'articolo 32 con le seguenti particolarità:

- 1. la persona offesa e i testimoni sono citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis ovvero anche dalla polizia giudiziaria nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter;
- 2. il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici;
- 3. il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione;
- 4. l'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni ovvero, nel caso di giudizio a citazione contestuale, non superiore a quarantotto ore: ove sia esercitata tale facoltà, si ha una sospensione del dibattimento fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del predetto termine.

Non può non evidenziarsi l'apparente irragionevolezza della previsione di un termine a difesa diverso da quello di sette giorni previsto in via generale, laddove si proceda a citazione contestuale nei confronti di imputato sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale: in tal caso, infatti, non vi è un'urgenza che giustifichi la compressione di questa facoltà difensiva, tanto più se si considera che il giudizio può essere promosso a distanza di mesi dal fatto e ciò non può che rendere più difficile il compito del difensore che intenda difendere provando.

V. Decisione.

1. Proscioglimento.

In generale, al processo penale davanti al giudice di pace si applicano le formule terminative proprie del processo davanti al tribunale nei casi ivi previsti.

Ciò vale anche quanto:

I. alla **estinzione del reato per prescrizione** *pur dopo l'entrata in vigore della L. 251/2005 (c.d. ex Cirielli)* che ha modificato il comma 5 del'art. 157 c.p. a norma del quale "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni". Secondo una prima lettura della disposizione era parso che questa consentisse di prosciogliere per prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace che come meglio si vedrà - a fianco della pena pecuniaria può irrogare in determinati casi pene nè detentive nè pecuniarie (cioè permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo). in realtà la giurisprudenza si è orientata in senso difforme evidenziando che "le sanzioni paradetentive suindicate sono previste come equivalenti alle pene detentiva e pecuniaria ed in via alternativa rispetto alla pena pecuniaria" (così da ultimo Cassazione, 3 dicembre 2009 n. 1163). Del resto, con la sentenza n. 2/08 la Corte Costituzionale aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. perchè il novellato quinto comma si limitava a porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria, munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare, ancorchè a tutt'oggi non realizzato. Più in generale, quanto all'istituto della prescrizione del reato, è stato affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 (Cassazione Sez. IV, 16 gennaio 2004 n. 18640).

II. alla **estinzione del reato per remissione di querela**, essendo emerso che anche nei procedimenti davanti al giudice di pace la mancata comparizione del querelante non vale quale remissione tacita quand'anche sia preceduta dall'avviso che la sua assenza sarebbe stata considerata incompatibile con la volontà di persistere nella querela: secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., comma 2, c.p. (Cassazione Sezioni Unite, sent. 30/10/2008 n. 46088). In precedenza, alcuni giudici di pace avevano attribuito valenza di remissione tacita di querela all'omessa comparizione in udienza del querelante nell'ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal senso (così, Giudice di pace di Taggia, 13 gennaio 2004).

III. quanto all'**estinzione del reato per oblazione** si rimanda a quanto esposto nella parte relativa all'attività preliminare.

In casi particolari, peraltro, il giudice di pace può prosciogliere con formule terminative diverse da quelle tradizionali (suscettibili di ricorso per cassazione), e cioè:

a) se il giudice di pace ritiene che il fatto sia di particolare tenuità, emette sentenza di non doversi procedere "per la particolare tenuità del fatto" a condizione che non si oppongano l'imputato e la persona offesa – ma si può ragionevolmente sperare che la persona offesa non vi si opponga dopo il fallimento del tentativo di conciliazione? - (art. 34): il fatto è di particolare tenuità quando l'esiguità del danno o del pericolo (cioè un criterio di valutazione relativo all'elemento oggettivo del reato e rintracciabile, per es., nei furti bagatellari o nelle microlesioni), il grado della colpevolezza (cioè un criterio di valutazione relativo all'elemento soggettivo del reato e rintracciabile, per es., nel dolo di impeto, nel dolo eventuale o nella colpa lieve) e l'occasionalità della violazione (cioè un criterio di valutazione relativo alla capacità a delinquere del reo e rintracciabile, per es., nell'assenza di recidiva specifica) non giustificano l'esercizio dell'azione penale - il cui mancato esercizio pertanto ha luogo in base a criteri di valutazione caratterizzati da generalità e astrattezza e quindi senza pregiudizio per l'art. 112 Cost. che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale -; peraltro la valutazione di ingiustificatezza dell'esercizio dell'azione penale deve tener conto altresì del pregiudizio arrecato dall'eventuale prosecuzione del processo alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'accusato (cioè un criterio di valutazione relativo alle condizioni personali e sociali dell'accusato che, come tale, solleva un problema di conformità col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che comunque è liquidato dalla relazione governativa come criterio "ulteriore ma non decisivo");

La giurisprudenza ha approfondito l'istituto attraverso svariate pronunce.

I. Sul requisito della non opposizione. Anzitutto è stato chiarito che nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, la *costituzione di parte civile* da parte della persona offesa costituisce opposizione implicita alla declaratoria di non procedibilità dell'azione penale per irrilevanza del fatto (Tribunale di Pistoia, 23 settembre 2003; Tribunale di Grosseto, 14 febbraio 2002); alla stesso fine non è invece sufficiente la mera proposizione della querela perchè, se così fosse, l'applicazione dell'art. 34 sarebbe sempre esclusa per i reati perseguibili a querela (Giudice di pace di Sanremo, 25 febbraio 2004 n. 45/04).

Inoltre si è chiarito che è legittima la declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata nelle ipotesi di reato nelle quali *manchi la parte offesa* (Cassazione Sez. IV, 2 luglio 2003 n. 36980). Similmente si è ritenuto applicabile l'istituto in un caso di decesso, intervenuto nelle more del giudizio, della persona offesa (Giudice di pace di Sanremo, 11 giugno 2003 n. 101/03). Su questa falsariga è stata ritenuta "applicabile la disposizione ex art. 34 D.Lgs. 274 del 2000 anche al reato di violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, nonostante si tratti di reato di pericolo per il quale non è prevista una persona offesa che possa essere sentita).

Sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare tenuità del fatto, dopo l'esercizio dell'azione penale, è stato ritenuto che il requisito della non opposizione dell'imputato alla relativa declaratoria non sussisterebbe in caso di dichiarata contumacia dell'imputato medesimo (Giudice di pace di Sanremo, 23 maggio 2003 n. 91/03). Questo orientamento ha trovato successive conferme con riferimento alla persona offesa: così secondo la corte di cassazione "la mancata comparizione della persona offesa non può essere considerata univoca manifestazione della volontà di non opporsi, in quanto con tale condotta la persona offesa può rappresentare la scelta di non innestare l'azione civile nel processo penale, ma non la volontà di non opporsi a un esito del processo immediatamente favorevole per l'imputato" (Cassazione Sez. V, 3 marzo 2004 n. 16689; cfr. Sez. V, 7 maggio 2009 n. 33689; contra però n. 9700 del 2009 secondo cui "è legittima la dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto anche quando la non opposizione sia desunta dal solo fatto della mancata comparizione in udienza della parte. La dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale non impedisce la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile. La decisione di non comparire all'udienza va ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto").

È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 3 D.Lgs. 274/2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, nella parte in cui consente che la particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongano (Cassazione Sez. VII, 25 giugno 2003 n. 2674): la Corte ha ritenuto che il dissenso della persona offesa è funzionale a garantire il bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti nel nuovo istituto previsto dal citato art. 34, il primo rivolto alla deflazione processuale e l'altro diretto ad evitare il rischio di un'impunità diffusa per i reati della criminalità minore).

II. Sul requisito dell'esiguità del danno o del pericolo. Secondo la relazione al D. Lgs. 274/2000 l'esiguità del danno o del pericolo rappresenta il "connotato di una tecnica deflattiva che non si risolve nella mera abolizione del reato come figura astratta, ma conduce al conio di un congegno sensibile alle caratteristiche morfologiche della fattispecie concreta, il cui basso coefficiente di disvalore abilita al non esercizio dell'azione penale". E' stato evidenziato anzitutto che, ai fini della declaratoria dell'improcedibilità conseguente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, un ruolo primario è rivestito dal requisito dell'esiguità del danno e del pericolo derivato dalla condotta, trattandosi di elemento in mancanza del quale si rende perfino inutile la delibazione della sussistenza degli altri requisiti di legge (Cassazione Sez. IV, 4 luglio 2003, in Cass. pen. 2004, p. 4165). E' stato inoltre affermato, in linea con il già richiamato orientamento minoritario volto a valorizzare la mancata comparizione della persona offesa in relazione al requisito della sua non opposizione alla declaratoria in questione, che nella valutazione della sussistenza della c.d. "esiguità del danno o del pericolo" derivato dal fatto di reato può assumere rilevanza la circostanza della

mancata, ingiustificata comparizione della persona offesa al dibattimento, comportamento da assumere come sintomatico del disinteresse della stessa all'esito del giudizio e, in sostanza, del fatto che la condotta non ha lasciato conseguenze sensibili sulla vittima (Tribunale di Fermo, 23 aprile 2004).

- **III. Sul requisito del grado di colpevolezza.** Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 per la particolare tenuità del fatto il requisito del grado di colpevolezza che non giustifica l'esercizio dell'azione penale è stato ravvisato in un caso di commissione di un c.d. reato bagatellare susseguente ad un'evidente provocazione della persona offesa (Giudice di pace di Sanremo, 11 giugno 2003 n. 101/03).
- **IV. Sul requisito dell'occasionalità della condotta.** Ai fini dell'esclusione della "occasionalità" della condotta, è stato affermato che non è sufficiente prendere atto dell'esistenza, a carico dell'imputato, di precedenti penali, in quanto detti precedenti, specie se riferiti a reati di tutt'altra indole o molto risalenti nel tempo, non sono, di per sè, ostativi alla pronunzia di improcedibilità (Tribunale di Fermo, 23 aprile 2004).
- **V. Sui requisiti nel loro complesso.** E' stato inoltre chiarito che la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità deve essere accertata in base alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo: pertanto, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, la declaratoria di improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio appena enunciati (Cassazione Sez. IV, 4 luglio 2003 n. 36990).

Peraltro pronunce in tema di guida in stato di ebbrezza attribuiscono rilievo decisivo al tasso alcolico superiore a quello consentito in minima entità (Giudice di pace di Udine, 21/10/2002). Sotto questo profilo, la giurisprudenza maggioritaria opina che la causa di improcedibilità di cui all'art. 34, D.Lgs. 274/2000 trovi applicazione anche in riferimento ai *reati di pericolo astratto o presunto*, perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto e che, comunque, possa essere ritenuto fatto di particolare tenuità anche quello commesso in violazione di una contravvenzione, in quanto l'applicazione del nuovo istituto non è condizionata dalla tipologia dei reati, né dalla presenza o meno della persona offesa (Cassazione Sez. IV, 31 gennaio 2008 n. 12350; cfr. Sez. IV, 28 aprile 2006 n. 234416; Sez. IV, 7 luglio 2005 n. 232230; Sez. IV, 8 aprile 2003 n. 225676; contra Cassazione n. 23114 del 2007).

- VI. Sui tempi della pronuncia di improcedibilità. Secondo una pronuncia la sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto non richiede la celebrazione del dibattimento, laddove dagli atti presenti nel fascicolo per il dibattimento, compresa la querela, emergano *ictu oculi* gli elementi richiesti dalla norma (Tribunale di Roma, 10 giugno 2002): nella specie, si è evidenziato che una diversa interpretazione si sarebbe posta in contrasto con le finalità deflattive dell'istituto e con la sua *ratio*, che è quella di evitare la celebrazione del dibattimento ove il pregiudizio che ciò comporta per l'imputato non sia giustificato in ragione della particolare tenuità del fatto.
- **VII. Sugli effetti della pronuncia di improcedibilità.** E' stato inoltre affermato dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata che la sentenza che dichiara l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non ha ad oggetto la mera declaratoria del venir meno di una condizione del processo, ma presuppone necessariamente l'accertamento sia pure, eventualmente, allo stato degli atti della penale responsabilità dell'imputato (Tribunale di Roma, 10 giugno 2002).
- **VIII. Sui rapporti con altre pronunce.** E' stato infine affrontato il caso del concorso tra una causa estintiva del reato (nella specie per intervenuta remissione della querela) e l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, ed è stato deciso che prevale la prima soluzione in quanto non contiene un'affermazione, seppur implicita, della penale responsabilità dell'imputato, ed è dunque maggiormente favorevole per l'imputato (Tribunale di Roma, 8 luglio 2002).
- b) se il giudice di pace accerta la riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato intervenute prima dell'udienza di comparizione, emette sentenza di non doversi procedere "per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" (art. 35): la condotta riparatoria è sufficiente ai fini del proscioglimento, e quindi lo

consente, solo se è idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione (ciò che, quindi, non dovrebbe avvenire, per esempio, in caso di reato commesso con *comportamenti* particolarmente gravi o insidiosi ovvero da parte di un criminale incallito: cfr. la relazione governativa).

Anche di tale istituto la giurisprudenza ha approfondito l'esame nel corso di questo decennio.

I. Sul requisito della riparazione del danno: l'oggetto. Ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato per la tenuta di condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, occorre che il reo abbia riparato integralmente il danno, per tale intendendosi le consequenze dirette del reato.

Peraltro la congruità del risarcimento pagato dal reo va valutata autonomamente dal giudice, a nulla rilevando che essa corrisponda o meno alle richieste della vittima del reato ovvero che quest'ultima la contesti, opponendosi all'applicazione del proscioglimento di cui all'art. 35 (Giudice di pace di Lanciano, 15 marzo 2004 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 26, 83). L'orientamento ha trovato successiva conferma (da ultimo, Cassazione Sez. IV, sent. 18 giugno 2009 n. 36516, secondo cui "l'operatività della causa di estinzione del reato, di cui all'art. 35 d.lgs. 274/00, è subordinata ad un giudizio di assoluta esaustività della condotta riparatoria rimesso all'organo decidente, il quale può prescindere, in tale valutazione, dal positivo apprezzamento della persona offesa"). Tuttavia, resta la necessità della previa audizione della persona offesa (Cassazione Sez. V, 21 aprile 2006 n. 22323).

Inoltre, nella valutazione di congruità occorre considerare che viene ritenuto irrilevante che il reo non abbia rifuso alla vittima le spese legali da questa sostenuta, in quanto tali spese non sono legate da *un nesso di causalità necessaria* al reato commesso (Giudice di pace di Lanciano, 15 marzo 2004 cit.).

Argomentazioni analoghe vengono proposte per le spese di costituzione di parte civile che non rientrerebbero nelle "conseguenze dannose o pericolose del reato" o nella voce "danno cagionato dal reato", poiché non ne sarebbero conseguenza diretta nè sarebbero necessitate sempre o ovunque dal reato, per cui, nel procedimento davanti al giudice di pace, accertato l'integrale risarcimento dei danni, potrebbe essere dichiarata l'estinzione del reato per avvenuta riparazione, anche se tali spese non fossero state rimborsate (Giudice di pace di Lanciano, 15 marzo 2004 cit.).

II. Sul requisito della riparazione del danno: il soggetto. Alcune pronunce ravvisano la necessità che a tenere le condotte riparatorie sia esclusivamente il reo. Così si trova affermato che nei reati di competenza del giudice di pace la particolare causa di estinzione, data dalle condotte riparatorie di cui all'art. 35, non possa operare in presenza di un risarcimento del danno effettuato dall'assicuratore dell'imputato (Giudice di pace di Foggia, 19 giugno 2003 in Foro it. 2003, II, 574).

Si tratta di un orientamento che confligge con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale che si era invece pronunciata nel senso che la circostanza attenuante del danno integralmente risarcito fosse riconoscibile anche nel caso in cui il danno fosse risarcito dall'assicuratore contro la responsabilità civile per la circolazione stradale: la Corte aveva motivato tale conclusione sul rilievo che la circostanza attenuante in questione non potesse essere riconosciuta come manifestazione di pentimento del reo ovvero in relazione ad un suo sacrificio patrimoniale perché una simile impostazione avrebbe portato a associare all'obbligazione risarcitoria una finalità di rieducazione del reo che é propria della pena soltanto (Corte Costituzionale, 20 aprile 1998 n. 138 in *Guida al diritto* n. 18/98, p. 73

Peraltro la Cassazione si era espressa a Sezioni Unite proprio nel senso della non applicabilità dell'attenuante della riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. nel caso di risarcimento compiuto dall'ente assicuratore, anche se il contratto di assicurazione fosse stato stipulato dall'imputato per la propria responsabilità civile (sent. 23 novembre 1988 in *Cass. pen.* 1989, 1181); e anche se avessero avuto luogo l'eventuale richiesta dell'imputato all'ente assicuratore di adempiere l'obbligazione e il pagamento del premio per il contratto stipulato (sent. 17 aprile 1989 in *Riv. giur. polizia locale* 1991, 630).

Di recente, la corte di cassazione si è espressa nel senso della riconoscibilità del requisito della riparazione del danno di cui all'art. 35 anche nel caso di risarcimento compiuto dell'assicuratore obbligatorio affermando significativamente che "appare insensato pretendere che una persona proceda ad un risarcimento personale in presenza di un contratto di assicurazione che in concreto abbia risarcito integralmente i danni cagionati" e domandandosi: Che cosa dovrebbe fare il responsabile del sinistro per godere della causa di estinzione: operare perchè la compagnia non proceda al risarcimento e provvedere personalmente, ovvero procedere ad un risarcimento personale anche se la compagnia vi ha provveduto? L'assurdità delle conseguenze cui conduce la tesi proposta dal ricorrente non sembra meritare ulteriori commenti" (Cassazione Sez. IV, 5 marzo 2009 n. 14439).

III. Sul requisito della riparazione del danno: le modalità. Quanto alle modalità della condotta riparatoria rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 il risarcimento del danno può essere oggetto di mera offerta dell'imputato che può essere compiuta anche informalmente e che può non essere accettata dalla persona offesa, ovvero accettata a titolo di mero acconto, sempre che si tratti di offerta congrua e seria (Giudice di pace di Taggia, 17 febbraio 2004 n. 10/04).

L'orientamento pare allineato con la giurisprudenza sull'art. 62 n. 6 c.p. della Corte suprema secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno sarebbe sufficiente un'offerta di risarcimento, anche non formale, che abbia i requisiti della congruità e della serietà, in presenza dei quali l'attenuante deve essere concessa ancorché la persona offesa non abbia accettato l'offerta (Cassazione Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 84 in *Cass. pen.* 1998, 70).

E' stato però anche affermato che ove la persona offesa abbia rifiutato l'offerta, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di denaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa (Cassazione Sezione V, 9 maggio 2008 n. 36448; cfr. con riferimento all'art. 62 n. 6 c.p., Cassazione, 28 aprile 2006, Friscia; Cassazione, 26 maggio 1998, Pacino; Cassazione, 13 gennaio 1994, Palmisano).

Infine, la corte di cassazione ha chiarito che la riparazione del danno deve avere un contenuto anche patrimoniale e non solo morale: così in un'occasione la cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di un giudice di pace che aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell'imputato che, fra l'altro ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse (Cassazione Sez. V, 22 settembre 2005 n. 40818).

IV. Sul requisito della riparazione del danno: i tempi. In giurisprudenza è dato leggere che la richiesta di applicazione dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, deve essere formulata all'udienza di prima comparizione con la conseguenza che la relativa sentenza deve essere pronunciata solo prima dell'apertura dei dibattimento, analogamente a quanto avviene nel rito ordinario ex art. 469 c.p.p. (Giudice di pace di Foggia, 19 giugno 2003 in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2003, 811).

Peraltro è consentito che su istanza della difesa e della parte civile sia disposta sospensione del processo per consentire all'imputato di provvedere alla riparazione (Giudice di pace di Primiero, 12 luglio 2002 in *Giur. merito* 2003, 1499).

Un successivo approfondimento ha portato a ritenere non perentorio il termine in questione. Così è stato osservato che "l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs 274/2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale" (Cassazione Sez. V, 6 giugno 2008 n. 27392 secondo cui questa è la sola interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini

dell'estinzione del reato, affermando che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative").

V. Sul requisito dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Quanto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, è stato affermato in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strad. (guida in stato di ebbrezza), che l'estinzione del reato può essere pronunciata anche nell'ipotesi in cui l'indagato partecipi, con impegno, ad un programma riabilitativo, nella specie presso il Centro di Alcoologia della provincia (Giudice di pace di Mezzolombardo, 3 ottobre 2002 in *Giur. merito* 2003, 958; contra Cassazione Sez. IV, 3 febbraio 2007 n. 39563, secondo cui l'art. 35 "non è applicabile ai reati di pericolo per i quali non è neppure astrattamente ipotizzabile un danno risarcibile, talchè, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, non ha rilievo, ai fini del citato art. 35, l'avvenuto versamento di una somma di denaro al fondo vittime della strada"). Peraltro, è stato escluso il proscioglimento ex art. 35 anche in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strad. (fuga) appunto perchè tale disposizione "non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo, per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un *actus contrarius* rispetto alla condotta incriminata, nè sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa" (Cassazione Sez. IV, 4 novembre 2008 n. 10486; cfr. Sez. IV, 7 luglio 2005 n. 36366 e Sez. IV, 4 maggio 2004 n. 34343; contra Giudice di pace di Bordighera, 6 febbraio 2007).

VI. Sul requisito delle esigenze di riprovazione e prevenzione. Perché si possa ritenere il reato estinto a seguito di condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000 è stato ritenuto non sufficiente il solo accertato risarcimento del danno, occorrendo anche accertare se le esigenze di condanna della condotta criminosa e di riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla stessa siano direttamente ed integralmente tacitate dal fattivo, positivo e rieducativo comportamento mantenuto dall'imputato, successivamente alla commissione del reato, per esempio attraverso "un'attività personale a favore del bene leso la quale attesti credibilmente, rispetto alle possibilità concrete dell'agente, il riconoscimento della condotta antigiuridica tenuta in precedenza e la disponibilità, per l'avvenire, a rispettare quel bene" (Giudice di pace di Foggia, 19 giugno 2003 in Arch. giur. circol. e sinistri 2003, 811).

Una pronuncia ha inoltre valorizzato, oltre all'integrale *ristoro del danno* subito dalla persona offesa, anche il versamento spontaneo di una somma a favore di una *comunità terapeutica per il recupero di persone dedite all'uso di bevande alcoliche*, sul rilievo che tale condotta soddisferebbe le esigenze riparatorie e di riprovazione richieste dal disposto di cui all'art. 35 (Giudice di pace di Torino, 8 ottobre 2002 in *Giur. merito* 2003, 958).

Peraltro, una pronuncia in tema di lesioni colpose causate nel corso della circolazione stradale ha chiarito che "il giudice di pace può ritenere, anche implicitamente, che l'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia di per sé idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, *quando la natura del reato non richieda ulteriori apprezzamenti*" (Cassazione, 16 dicembre 2009 n. 1831).

C) se il giudice di pace accerta l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento dello straniero di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 251/2007, ovvero l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 286/98 (seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 10 bis dello stesso D.Lgs. 286/98 (cioè la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), emette sentenza di non luogo a procedere (art. 10 bis comma 5).

In proposito l'art. 10 bis precisa che se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 c.p.p., a norma del quale la sentenza di non luogo a procedere con cui è dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito interviene detta condizione di procedibilità.

2. Condanna.

In caso di condanna per reati puniti con pene alternative, il giudice di pace può condannare alla pena pecuniaria, nel qual caso il dispositivo della sentenza ha luogo senza particolarità di sorta; se invece il giudice di pace condanna alla pena non pecuniaria, il dispositivo della sentenza ha luogo con alcune particolarità e precisamente:

- se il giudice di pace condanna alla pena della permanenza domiciliare senza ammettere l'alternativa del lavoro sostitutivo, l'imputato o il difensore munito di procura speciale può chiedere l'esecuzione continuativa della pena cioè l'esecuzione per giorni consecutivi e non solo di sabato e domenica (ovvero l'esecuzione in giorni diversi dal sabato e dalla domenica: così Amato, Dibattimento snello ma senza riti alternativi, in Guida al diritto n. 38/2000, p. 122) e il giudice di pace, immediatamente o in un'udienza ad hoc da tenersi entro 10 giorni, può accogliere o rigettare la richiesta e nel primo caso integra il dispositivo originario; invece in caso di inerzia dell'imputato resta fermo il dispositivo originario (art. 33 comma 1);
- se invece il giudice di pace condanna alla pena della permanenza domiciliare ammettendo l'alternativa del lavoro sostitutivo, l'imputato o il difensore munito di procura speciale può chiedere l'ammissione al lavoro sostitutivo e il giudice di pace, immediatamente o in un'udienza ad hoc da tenersi entro 10 giorni, deve accogliere la richiesta integrando il dispositivo originario; invece in caso di inerzia dell'imputato resta fermo il dispositivo originario (art. 33 comma 2).

E' chiaro perciò che l'imputato contumace, inevitabilmente inerte (salvo che sia assistito da difensore munito di procura speciale), non potrà ottenere né l'esecuzione continuativa della permanenza domiciliare né l'ammissione al lavoro sostitutivo.

E' altrettanto chiaro che l'integrazione del dispositivo prevista dall'art. 33 si giustifichi in base all'opportunità di evitare che prima ancora della pronuncia della condanna l'accusato sia chiamato a formalizzare le sue scelte sulle modalità di un eventuale trattamento sanzionatorio.

3. Sanzioni.

Il trattamento sanzionatorio che il giudice applica in caso di condanna per i reati devoluti alla sua competenza è modificato nel seguente modo (art. 52):

- pena pecuniaria soltanto (multa o ammenda), che si ha per i reati punibili con la sola pena pecuniaria;
- pena pecuniaria da euro 258 a 2.582 che si ha per i reati punibili con pena alternativa se la pena detentiva non è superiore nel massimo a 6 mesi;
- pena pecuniaria da euro 258 a 2.582 o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi, che si ha per i reati punibili con pena alternativa se la pena detentiva è superiore nel massimo a 6 mesi;
- pena pecuniaria da euro 516 a 2.582 o permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, che si ha per i reati punibili con la sola pena detentiva;
- pena pecuniaria da euro 774 a 2.582 o permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi, che si ha per i reati punibili con pena congiunta.

A proposito del trattamento sanzionatorio è stato affermato che la pena applicabile per un reato attribuito nella forma semplice alla competenza penale del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. n. 274 del 2000 e nella forma aggravata al giudice ordinario (nella specie diffamazione a mezzo stampa) deve, in caso di riconoscimento delle circostanze

attenuanti generiche, giudicate equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti, essere individuata nella sanzione prevista per il reato di competenza del giudice di pace. In tali ipotesi il mantenimento della specie di pena prevista per la fattispecie aggravata non si giustifica in quanto, a seguito del giudizio di cui all'art. 69 c.p., il reato ha perduto proprio quoad poenam e per effetto della elisione delle circostanze aggravanti - gli specifici profili di gravità, con inevitabili riflessi in ordine al necessario adeguamento della pena al caso concreto (Cassazione Sez. V, 18 maggio 2004 n. 28006). Con una pronuncia di segno contrario la corte di cassazione ha affermato che il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52 lett. b) d.lgs. 274/2000 non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma degli art. 585 e 577 c.p., neanche se le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non è attribuito alla competenza del giudice di pace - presupposto per il più mite regime punitivo - trattandosi di delitto persequibile di ufficio (Cassazione Sez. V, 15 aprile 2004 n. 22830). Quest'ultimo orientamento non è condivisibile laddove si attribuisce rilievo al regime della perseguibilità del reato ai fini del trattamento sanzionatorio, posto che l'art. 52 non vi fa riferimento alcuno; quanto al requisito della competenza del giudice di pace, certamente indicato dalla disposizione in questione, questo assume rilievo in relazione all'art. 52 soltanto quoad poenam, ma proprio quoad poenam rileva l'elisione delle circostanze aggravanti per effetto del giudizio di bilanciamento. In definitiva una diversa soluzione che distinguesse quoad poenam tra fattispecie semplice e fattispecie aggravata, nonostante la loro assimilazione quoad poenam per effetto dell'applicazione dell'art. 69 c.p., parrebbe del tutto irragionevole e anche in contrasto con la finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 cost.

In caso di recidiva reiterata infraquinquennale, salvo il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva stessa, il giudice di pace deve sempre applicare la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, ovviamente a condizione che si tratti di reati punibili con pena alternativa (cioè con pena pecuniaria ovvero con permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità).

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare in proposito, come già si è evidenziato, che la *formale contestazione della recidiva* deve ritenersi indispensabile solo per la determinazione della pena ma non per altri effetti giuridici che ne possano o debbano derivare, fra i quali deve annoverarsi quello della non applicabilità della pena pecuniaria previsto, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52 comma 3 d.lgs. 274/2000 (Cassazione Sez. IV, 18 gennaio 2004 n. 7236, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2004, 607; contra Cassazione Sez. IV, 17 marzo 2004 n. 20323, anche secondo cui l'obbligo di applicazione della pena della permanenza domiciliare, prevista dall'art. 52 comma 3 per i reati di competenza del giudice di pace, ricorre soltanto qualora la recidiva sia stata ritualmente contestata).

Peraltro, secondo una giurisprudenza di merito, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale che, a norma dell'art. 52 comma 3 d.lgs. 274/2000 comporta per i reati di cui al precedente comma l'applicazione della pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, escludendo quella pecuniaria, non sarebbe sufficiente il riscontro, puramente formale, delle precedenti condanne nel quinquennio, perché la disciplina generale in tema di recidiva, che attribuisce al giudice il potere discrezionale di aumentare o meno la pena, ricollega la sussistenza dell'aggravante, oltre che al dato formale suddetto, anche al riconoscimento della *maggiore capacità criminale del soggetto*, che deve formare oggetto di autonoma valutazione discrezionale da parte del giudice (Tribunale Rovereto, 19 febbraio 2002 in *Giur. merito* 2002, 1060).

Quanto alle singole sanzioni occorre evidenziare che, mentre la **pena pecuniaria** è sanzione tradizionale, le altre due sono peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace e si distinguono in:

- **permanenza domiciliare** (art. 53) che consiste nell'obbligo di rimanere nell'abitazione, in altro luogo di privata dimora, in luogo di cura o di accoglienza per i *giorni di sabato e domenica* o, se vi sono esigenze familiari, lavorative, scolastiche o sanitarie, per giorni diversi della settimana o, se vi è richiesta del condannato, per l'intera durata della pena *continuativamente*

(durata della pena: non meno di 6 e non più di 45 giorni); e eventualmente è accompagnata dal divieto di accedere a luoghi specifici per i giorni della settimana in cui il condannato non è in permanenza domiciliare (durata del divieto: non più del doppio della durata massima della permanenza domiciliare, ferma restando la cessazione del divieto con la cessazione della pena);

- lavoro di pubblica utilità (art. 54) che consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo stato, la regione, la provincia, il comune o organizzazioni di assistenza o di volontariato per non meno di 6 ore settimanali corrispondenti a 3 giorni (tenuto conto che 2 ore di lavoro corrispondono a 1 giorno di lavoro) o, se vi è richiesta del condannato, anche per più di 6 ore settimanali ancorchè per non più di 8 ore giornaliere (durata della pena: non meno di 10 giorni e non più di 6 mesi), e può essere disposto dal giudice di pace a condizione che vi sia richiesta del condannato, stante il divieto dei lavori forzati contenuto nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata dalla L. 848/55).

Tenuto conto della particolarità delle sanzioni penali davanti al giudice di pace, si è posto il problema dell'individuazione del termine di prescrizione dei reati di competenza di tale giudice: è stato così affermato che a fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace e punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5 c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 d.lgs. 274/2000, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Cassazione Sez. IV, 3 dicembre 2002 n. 1411, in Cass. pen. 2003, 1875).

Per questo stesso motivo, come si è visto, il termine di cui al comma 5 dell'art. 157 c.p. novellato dalla L. 251/2005 è ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza maggioritaria, con un'isolata pronuncia di segno contrario secondo cui, "essendo in senso tecnico pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto, le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 157, comma 5, c.p. sicché ben può ad esse applicarsi il termine triennale previsto dalla norma in questione" (Sez. V, 20 febbraio 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 236666).

A tali sanzioni si deve aggiungere l'**espulsione ex art. 16 D.Lgs. 286/98**, avente natura di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria prevista per il nuovo reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale dello straniero di cui all'art. 10 bis D.Lgs. cit.: infatti, l'art. 1 comma 17 lettera d) della L. 94/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 274/2000 un art. 62 bis che abilita il giudice di pace ad applicare la sanzione sostitutiva in questione (per un periodo non inferiore a cinque anni) nei casi stabiliti dalla legge.

Gioca un ruolo rilevante nel processo penale davanti al giudice di pace nei confronti dello straniero imputato del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 286/98 anche l'espulsione amministrativa, ai fini della cui esecuzione non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato: infatti non appena il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato in questione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 10 bis comma 5).

VI. Impugnazioni.

1. Generalità.

Il ricorso alle impugnazioni è stato previsto in misura più ampia rispetto a quanto previsto dall'art. 593 c.p.p. e ciò per due ordini di ragioni: perché la legge delega, all'art. 17 comma 1 lettera n), prevedeva espressamente l'inappellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace ad eccezione delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria e di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria (e quindi non anche delle sentenze di proscioglimento puniti con pena alternativa); e perché le sentenze del giudice di pace sono emesse da un giudice non professionale all'esito di un procedimento particolarmente semplificato, il che ha indotto il legislatore delegato a ritenere opportuno l'ampliamento delle possibilità di appello dinanzi ad un giudice professionale (il tribunale circondariale in composizione monocratica). Resta in ogni caso la possibilità del *ricorso per saltum* previsto dall'art. 569 c.p.p., che trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del c.p.p. contenuto nell'art. 2 d.lgs. 274/2000, risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario (cfr. Cassazione Sez. IV, sent. 29 ottobre 2003 n. 46520).

2. Impugnazione del pubblico ministero.

Il pubblico ministero può appellarsi contro le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria per reati puniti con pena alternativa (art. 36 comma 1). La L. 20 febbraio 2006 n. 46 (c.d. Legge Pecorella) ha escluso l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i medesimi reati, originariamente ammessa: questa soluzione ha passato il vaglio di costituzionalità (Corte costituzionale, n. 298/2008).

I. In ordine all'individuazione dell'ufficio del *pubblico ministero legittimato* all'impugnazione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermando che è legittimato a proporre appello contro le sentenze del giudice di pace, nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, non solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, ma anche il p.g. della Repubblica presso la corte d'appello del relativo distretto (Cassazione Sezioni Unite, sent. 31 maggio 2005 n. 22531).

II. In giurisprudenza si è evidenziato che la *preclusione all'appello avverso le sentenze di proscioglimento* del giudice di pace poneva dubbi di costituzionalità (cfr. Cassazione Sez. IV, n. 2993/07, Sommariva, e Cassazione Sez. II, n. 41215/07, De Nisi) che tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondati non essendo ravvisabili nella disposizione in questione motivi di irragionevolezza (cfr. Corte cost, 298/08 e 42/09).

III. Quanto alla *individuazione dei reati puniti con pena alternativa*, solo in relazione a cui può proporre appello il p.m., ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 274/2000, occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice ma a quella irrogabile dal giudice di pace (Cassazione Sez. V, 17 ottobre 2005 n. 43338, che ha ritenuto ammissibili gli atti di appello che la parte civile, per i soli interessi civili, e il p.m. avevano proposto avverso sentenza per il reato di lesioni personali volontarie; cfr. Cassazione Sez. V, 24 gennaio 2005 n. 8321).

Inoltre il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze del giudice di pace (art. 36 comma 2).

3. Impugnazione del ricorrente immediato.

Il ricorrente immediato può solo ricorrere per cassazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del p.m.

I. Questo orientamento relativo al ricorrente immediato è stato affermato dalla corte di cassazione, pur in presenza di una generale facoltà riconosciuta alla parte civile di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (così Cassazione Sezioni Unite, 12 luglio 2007 n. 27614). Così, è stato recentemente ribadito che "la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice" (Cassazione Sez. V, 5 dicembre 2008 n. 4695).

II. Quanto alle facoltà di impugnazione della parte civile tout court, in passato si trovava affermato che la parte civile in genere sarebbe stata legittimata a impugnare la sentenza di primo grado, anche eventualmente agli effetti penali, soltanto ove fosse ricorrente ex art. 21 d.lgs 274/2000, e sempre che impugnasse una sentenza di proscioglimento dell'imputato, oppure, ex art. 28 dello stesso d.lgs, quando la citazione a giudizio fosse stata chiesta da altra parte offesa ricorrente immediata (Tribunale di Pisa, 2 marzo 2004 in *Redazione Giuffrè* 2004; cfr. Tribunale di Napoli, 10 gennaio 2006 in *Guida al diritto* 2006, 45, 65; Tribunale di Milano, 31 gennaio 2006 in *Foro ambrosiano* 2006, 2, 218; Tribunale di Cagliari, 25 maggio 2005 in *Giur. merito* 2006, 4, 1000). La tesi è stata superata dalla Suprema Corte secondo cui "la persona offesa, costituita parte civile, ha la possibilità di interporre gravame, sia pure ai soli effetti civili, a norma della generale disciplina contenuta nell'art. 576 c.p.p., senz'altro applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace, in virtù del generale richiamo alla disciplina del codice di rito contenuta nell'art. 2 d.lgs. 274/2000", tenuto conto del fatto che la norma di cui all'art. 38, riguardante i soli casi di ricorso immediato ai sensi del precedente art. 21, ha una portata chiaramente ampliativa del generale principio dell'art. 576 c.p.p., estendendo la possibilità, per la persona offesa che abbia presentato ricorso immediato, di proporre impugnazione, pure agli effetti penali (anche se nei soli casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del p.m.), avverso le sentenze relative a tutti i reati rientranti nella competenza del giudice di pace" (Cassazione Sez. IV, 14 febbraio 2007 n. 15223).

Peraltro il legislatore ha intesa sanzionare ogni abuso del mezzo di impugnazione prevedendo che in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente immediato sia condannato al pagamento delle spese di procedimento, alla rifusione delle spese processuali sostenute da imputato e responsabile civile e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento dei danni causati a questi ultimi (art. 38).

Inoltre la giurisprudenza ha limitato i casi in cui ravvisa un interesse a impugnare nella parte civile, ritenendone la carenza in tutti i casi in cui la pronuncia manchi di effetto vincolante extrapenale (Cassazione Sez. III, 8 giugno 1994, in *Dir. pen. proc.* 1995, p. 211) e precisando che in caso di estinzione del reato il dovere del giudice dell'impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non trova applicazione se la causa estintiva dipenda da remissione di querela, in quanto la *ratio* dell'art. 578 c.p.p. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, nel caso in cui sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Cassazione Sez. VI, 6 febbraio 2004, in *C.E.D. Cass.* n. 229400).

4. Impugnazione dell'imputato.

L'imputato può appellarsi contro le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria nonché contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria in caso di impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.

I. Sotto il primo profilo è stato affermato che deve considerarsi pena diversa da quella pecuniaria l'espulsione ex art. 16 D.Lgs. 286/98, avente natura di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria prevista per il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale dello straniero di cui all'art. 10 bis D.Lgs. cit. (così Varraso, Il nuovo rito a presentazione immediata dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo virtuale?, in Mazza-Viganò, Il "pacchetto sicurezza" 2009, 2009, 120).

II. Sotto il secondo profilo, invece, deve evidenziarsi un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla necessità di impugnazione espressa della condanna al risarcimento del danno (così come indicato dalla seconda parte del primo comma dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274/2000), ancorchè sia appellata la condanna alla pena pecuniaria.

La giurisprudenza maggioritaria statuisce che la seconda parte del primo comma dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con quello dell'art. 574 c.p.p., comma 4, in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cassazione Sez. II, ud. 12 aprile 09, Ognibene; Sez. II, ud. 21 gennaio 2009, Sidoli; Sez. V, n. 33545 del 21 settembre 2006, dep. 5 ottobre 2006; Sez. V, n. 12609 del 2 marzo 2006, dep. 10 aprile 2006; n. 5098/2006; n. 19664/2005; n. 45296/2005; n. 45277/2005; n. 45269/2005; n. 42207/2005; n. 19664/2005; n. 5128/2005; n. 1349/2004).

Altre pronunce della Corte sono di avviso contrario (cfr. Cassazione Sez. V, n. 19382 del 21 aprile 2005, dep. 20 maggio 2005; Sez. V, n. 4886 del 16 dicembre 2005, dep. 8 febbraio 2006, secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria senza che sia stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, deve essere qualificata come ricorso per cassazione in virtù dell'art. 568 comma 5 c.p.p., indipendentemente dalla qualificazione di appello ad essa conferita dalla parte; Sez. V, n. 39465 del 4 ottobre 2005, dep. 27 ottobre 2005, secondo cui la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto - se del caso convertito in ricorso per cassazione -, esplica i suoi effetti anche sulle statuizioni relativi alle restituzioni ed al risarcimento del danno, che siano in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale).

Recentemente è stato osservato, a conferma dell'orientamento maggioritario e in linea con la sentenza n. 426/2008 della Corte costituzionale, che "rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4 e quella dell'art. 37, comma 1, cit. D.Lgs. il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cassazione Sez. III, n. 27366 del 23 maggio 2001, dep. 6 luglio 2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., ultimo comma, pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro verso ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da

statuizioni civili: non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale" (Cassazione Sezione II, 23 febbraio 2010 n. 10344).

Giova evidenziare che la legge delega non prevedeva alcuna eccezione all'inappellabilità delle condanne a pena pecuniaria ma la scelta del legislatore delegato pare motivata dalla natura delle condanne a pena pecuniaria e al risarcimento del danno, stante la loro diversità dalle mere condanne a pena pecuniaria.

In proposito è stato evidenziato che questa facoltà corrisponderebbe a un'esigenza di garanzia dell'imputato, altrimenti privato della possibilità di contestare in un secondo grado di giudizio la condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza di condanna penale (v. Spangher, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, 2000, p. 171).

Inoltre, l'imputato non può appellarsi contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa, nemmeno al fine di ottenere una sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto: il legislatore delegato ha giustificato tale scelta con il paradosso della scelta opposta che contemplerebbe da un lato l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria e dall'altro lato, irragionevolmente, l'appellabilità delle più favorevoli sentenze di proscioglimento, seppure non a formula piena; inoltre il legislatore delegato non ha mancato di rimarcare la facoltà dell'imputato di presentare ricorso per cassazione al fine di ottenere una sentenza di proscioglimento maggiormente favorevole rispetto a quella emessa dal giudice di pace (art. 37).

5. Procedimento di appello.

Il giudizio di appello si svolge davanti al *tribunale in composizione monocratica*: tale scelta del legislatore delegato avviene conformemente a quanto già accade in sede civile e ciò nonostante la "reticenza" della legge delega che si è limitata a parlare di "tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace" che ha emesso la sentenza appellata, senza specificare la composizione (monocratica o collegiale) di tale organo giudiziario (art. 39 comma 1). Il giudizio di appello segue la disciplina dell'appello previsto dal c.p.p. con un'importante eccezione: nel caso in cui l'imputato provi di non essere comparso davanti al giudice di pace per caso fortuito o forza maggiore o per non aver avuto conoscenza della citazione a giudizio, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando la citazione a giudizio sia stata notificata mediante consegna al difensore, lo stesso imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento, si ha non già la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come previsto dall'art. 603 c.p.p., bensì l'annullamento della sentenza appellata con trasmissione degli atti al giudice di pace (art. 39 comma 2).

Come è noto, la giurisprudenza formatasi nel circondario di Sanremo si è orientata nel senso di far celebrare gli appelli innanzi al tribunale in composizione monocratica; inoltre gli appelli avverso sentenza emesse dai giudici di pace di Ventimiglia o Bordighera sono assegnate alla sezione distaccata di Ventimiglia.

6. Procedimento di cassazione.

Il giudizio di cassazione non presenta disposizioni particolari rispetto al processo ordinario. Così, è stato affermato che il *ricorso per saltum in cassazione*, previsto dall'art. 569 c.p.p., trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del c.p.p. contenuto nell'art. 2 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274,

risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario (Cassazione Sez. IV, 29 ottobre 2003 n. 46520).

Peraltro, qualche particolarità è prevista per il giudizio di rinvio: è stato affermato, infatti, che, in caso di *annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria* pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio deve essere individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 c.p.p.

La corte di cassazione ha così escluso, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, ritenendo inapplicabile l'art. 569 comma 4 c.p.p., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso *per saltum*, ipotesi che non ricorreva nel caso di ricorso contro condanna alla sola pena pecuniaria in cui il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma 2 (Cassazione Sez. IV, 23 febbraio 2004 n. 18667).

VII. Disposizioni transitorie.

Le norme del decreto legislativo si applicano ai procedimenti penali relativi a reati di competenza del giudice di pace commessi dopo la sua entrata in vigore (che, come è noto, è stata prorogata al 2 gennaio 2002, dal D.L. 91/2001 convertito con modificazioni dalla L. 163/2001) ovvero a quelli relativi a reati commessi prima della sua entrata in vigore ma iscritti nel registro delle notizie di reato dopo la sua entrata in vigore; le norme del decreto legislativo sulle sanzioni applicabili dal giudice di pace e, in quanto applicabili, quelle sulla sentenza di condanna alla permanenza domiciliare, sulla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sulla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, sull'esecuzione e sulla modificazione dell'esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità nonché sul casellario giudiziale si applicano ai procedimenti penali relativi a reati commessi prima della sua entrata in vigore, ferma restando l'applicabilità dell'art. 2 comma 3 c.p. (e quindi l'applicabilità della disciplina sostanziale in concreto più favorevole per l'imputato: per es. la disciplina della sospensione condizionale della pena, che, come si è visto, non è applicabile alle sanzioni penali irrogabili dal giudice di pace).

Il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione, in quanto più favorevole (art. 2 comma 3 c.p.), anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, pur se giudicati da giudice diverso dal giudice di pace (giurisprudenza maggioritaria: ex plurimis, Cassazione Sez. IV, 18 gennaio 2004 n. 7236 in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2004, 607; contra giurisprudenza minoritaria: v. Cassazione Sez. VI, 27 novembre 2002, n. 7764 in *Cass. pen.* 2004, 1023). Sono fatti salvi *gli effetti del giudicato già eventualmente intervenuto*.

- I. **Sanzioni**. In base al principio dell'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole, nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 274/2000, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di detto d.lgs. e, pur essendo aggravati, l'effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall'avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev'essere quella, più favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta (Cassazione Sez. V, 18 maggio 2004 n. 28006 in *Riv. pen.* 2004, 800; contra però, come già esaminato, Cassazione Sez. V, 15 aprile 2004 n. 22830).
- II. **Sanzioni sostitutive**. Ove però sia applicata la sola pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 l. 24 novembre 1981 n. 689, va annullata d'ufficio, ex art. 609 comma 2 c.p.p., la sentenza che irroghi una siffatta pena, perché la stessa deve essere ritenuta illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole

regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. 274/2000 (Cassazione Sez. IV, 26 novembre 2002 n. 13631 in Cass. pen. 2003, 1872).

- III. Sospensione condizionale della pena. In proposito, è stato ritenuto "legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace commesso prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli art. 63 comma 1 e 64, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 del suddetto d.lgs., poiché più favorevoli, in virtù dell'art. 2 comma 3 c.p. (Cassazione Sez. V, 8 febbraio 2006 n. 7225 secondo cui la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 d.lgs. 274/2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il principio del favor rei; contra Cassazione Sez. V, 26 gennaio 2006 n. 7215 secondo cui in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, l'art. 60, che esplicitamente esclude la concessione del beneficio in questione, rende in concreto le nuove disposizioni del D.Lgs. 274/2000 meno favorevoli all'imputato).
- IV. **Oblazione**. Nell'ipotesi in cui l'*oblazione* diventi ammissibile in corso di giudizio per *ius superveniens*, è applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 141 comma 4 bis disp. att. c.p.p., che, in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, consente la rimessione in termini dell'imputato per chiedere la medesima (Cassazione Sez. IV, 12 febbraio 2004 n. 9689).
- V. Casellario giudiziale. Infine non è consentita l'eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze concernenti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace già passate in giudicato alla data di pubblicazione del d.lgs. 274/2000, neppure in virtù del principio di prevalenza della norma più favorevole, ex art. 2 comma 3 c.p., considerata l'inapplicabilità ai detti provvedimenti dell'art. 46 d.lgs. 274/2000, che riguarda l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace, in costanza di dati presupposti, nonché l'inapplicabilità della disciplina transitoria (art. 63, 64 e 65 d.lgs. 274/2000) che non riguarda le sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del detto decreto legislativo; a ciò si è aggiunto che neppure sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 comma 2 lett. h) d.P.R. 313/2002, il quale, prevedendo l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, fa riferimento alle condanne non irrevocabili cui è possibile applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 d.lgs. 274/2000, e non si riferisce alle sentenze passate in giudicato prima delle sua vigenza, per le quali vale il principio dell'intangibilità del giudicato.

Sanremo, maggio 2010

Eugenio Aluffi, avvocato in Sanremo